DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 9

Impiego illecito di manodopera straniera

Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni." sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.". Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "e' punito con un ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno." sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.".

Versione in vigore dal 19 novembre 1995, non più in vigore dal 18 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
Estremi	Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489
Capo	III — Espulsioni e disposizioni penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per-1995/art-9-impiego-illecito-di-manodopera-straniera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it